

Allegato 1

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005**

**Bando misura 123.b
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali -
sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali**

Febbraio 2010

Indice

- 1 Denominazione e codice della misura:
- 2 Definizioni
- 3 Descrizione e obiettivi della misura
- 4 Soggetti ammessi a presentare domanda
- 4.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni dei soggetti
- 5 Tipologia di investimento ammissibili
 - 5.1 Investimenti materiali
 - a) realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture
 - b) acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali
 - c) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili
 - d) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco.
 - e) adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro
 - f) realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale
 - g) investimenti materiali finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale
 - 5.2 Investimenti immateriali
 - 5.3 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
 - 5.4 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà
 - 5.5 Vantaggi per i produttori forestali di base
 - 5.6 Miglioramento del rendimento globale dell'impresa
- 6 Tipologia di spesa ammissibili
 - 6.1 Ulteriori specifiche
 - 6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
- 7 Localizzazione dell'investimento
- 8 Dimensione dell'intervento
- 9 Settori di produzione interessati
- 10 Condizioni di accesso relative ai richiedenti

- 10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità
- 11 Impegni specifici collegati alla misura
 - 11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento
 - 11.2 Obblighi successivi al pagamento
 - 11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post
 - 11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio
- 12 Tassi di contribuzione e minimi/massimali
- 13 Priorità per la selezione delle domande
 - 13.1 - Valutazione delle priorità
 - 13.2 - Punteggi aggiuntivi nei PLSR
 - 13.3 Elenco delle priorità
- 14 La domanda di aiuto
 - 14.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto
 - 14.2 – Modalità di presentazione della domanda di aiuto
 - 14.3.– Inserimento Piano previsionale
 - 14.4 – Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto
 - 14.5- Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale
 - 14.6 - Subentro nella domanda di aiuto
 - 14.7 - Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente
- 15 Assegnazione dei contributi
 - 15.1 - Presa d'atto della graduatoria preliminare
 - 15.2 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto
 - 15.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi
- 16 Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- 17 Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)
- 18 Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base
- 19 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Allegati

Allegato A): Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.1.b del Bando)

Allegato B): Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (punto 5.f del presente bando)

Allegato C): Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

1. Denominazione e codice della misura

Denominazione: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 20,b,iii/art 28 Reg. (CE) 1698/05)

Codice della Misura: 123

Sottomisura: 123.b

2. Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

- **Anticipo:** erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario effettuata senza rendicontazione, dopo l'inizio degli investimenti e prima della conclusione degli stessi.
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore - www.artea.toscana.it).
- **Area assimilata a bosco:** superfici così come definite al comma 4 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i.
- **Atto di assegnazione:** atto dell'Ente competente con il quale si conclude la fase istruttoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
- **Autorità di gestione:** Regione Toscana – Direzione Generale dello Sviluppo Economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale, (www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale).
- **Beneficiario:** soggetto pubblico o privato, possessore/conducente di terreni o strutture forestali, ente pubblico, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario del sostegno.
- **Boschi:** superfici così come definite dai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i. e con le esclusioni di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- **Contributo in conto capitale:** Somma erogata al beneficiario, che rappresenta una quota parte del capitale complessivo impiegato per la realizzazione di investimenti.
- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i.
- **Data ricezione domanda:** vedi successivo paragrafo 14.4 – *Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto*.
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda da presentare tramite DUA entro i termini stabiliti dall'Ente nell'atto di concessione, con la quale il beneficiario chiede l'erogazione del pagamento del contributo già assegnato a seguito della realizzazione degli investimenti ammessi.
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale, strumento per l'accesso ai contributi del PSR della Regione Toscana 2007/2013, disciplinata all'art. 11 della l.r. n. 45/07.
- **DURC:** Documento Unico per la Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art1, comma 553 della L. 226/05.
- **Ente competente:** Provincia, Comunità Montana o Unione di Comuni competente sul territorio di riferimento dell'UTE/UPS per la gestione delle domande così come disposto dal DAR.
- **Fascicolo aziendale:** insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura. Le aziende agricole (citare anche: IMPRESE/CONDUTTORI/Possessori/ENTI PUBBLICI) che intendono avviare dei procedimenti in materia di agricoltura o di sviluppo rurale sono tenute a costituire un fascicolo aziendale presso un CAA o Artea.
- **Fine lavori/investimenti:** vedi Ultimazione lavori/investimenti.

- **Giustificativi di pagamento:** Documenti che accompagnano le fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente e che dimostrano l'avvenuto pagamento delle/degli stesse/stessi.
- **Inizio lavori/investimenti:** data a partire dalla quale vengono riconosciute le spese ammissibili.
- **IAP:** Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.lgs n. 99/2004 e della l.r. n. 45/2007 e relativo regolamento d'attuazione.
- **Legge forestale della Toscana:** L.R. 39/00 e s.m.i.
- **Minimale:** importo minimo del contributo concedibile (in sede di atto di assegnazione).
- **Massimale :** importo massimo del contributo concedibile.
- **Organismo pagatore:** soggetto responsabile dei pagamenti (ARTEA).
- **Proroga:** nuova scadenza assegnata dall'Ente competente, su istanza del beneficiario, per la conclusione del progetto/intervento/investimento.
- **Recupero:** quota parte o totale del contributo indebitamente percepito che viene recuperato a seguito di una procedura di revoca dell'atto di assegnazione.
- **Regolamento Forestale della Toscana:** DPGR. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.
- **Revoca:** Atto emesso dall'Ente competente a seguito del quale il beneficiario decade, in tutto o in parte, dai benefici ammessi con atto di assegnazione oppure con l'accertamento finale, sia in seguito ad una rinuncia che a seguito di un atto di iniziativa dell'Ente.
- **Richiedente:** soggetto pubblico o privato, possessore/conducente di terreni o strutture forestali, ente pubblico, che ha i requisiti per presentare domanda di aiuto. A seguito di eventuale atto di assegnazione potrà diventare beneficiario.
- **Rinuncia:** atto volontario del beneficiario tramite il quale rinuncia ad un investimento ammissibile/ammesso a contributo.
- **Superficie forestale:** vedi la definizione di boschi.
- **UTE:** Unità Tecnica Economica dotata di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture si servizio aziendali, così come classificata dal sistema informativo di ARTEA.
- **UPS:** unità produttive specifiche quali le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecnico forestali (UTF), le unità di produzione relative al settore pesca (USP), così come classificata dal sistema informativo di ARTEA.

3. Descrizione e obiettivi della misura

La misura si riferisce prioritariamente al seguente obiettivo specifico:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" (assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli e forestali di base; favorendo la costituzione o l'accorciamento delle filiere di produzione e commercializzazione; favorendo l'integrazione tra imprese).

La misura persegue, inoltre, anche i seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (ampliando e diversificando gli sbocchi di mercato sia a livello nazionale, che internazionale; migliorando le condizioni di commercializzazione dei prodotti trasformati; aumentando o stabilizzando

l'occupazione; riducendo i costi di produzione; introducendo tecnologie innovative; migliorando la sicurezza dei luoghi di lavoro);

- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (migliorando la qualità merceologica dei prodotti nelle fasi di raccolta, trasformazione, condizionamento, e confezionamento; sostenendo l'adesione a sistemi di qualità; introducendo sistemi di tracciabilità del prodotto; valorizzando i prodotti forestali e del sottobosco);

- "riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici" (sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi, valorizzando i sottoprodotti residui dell'attività di trasformazione; migliorando l'impatto delle attività di lavorazione dei prodotti);

- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (sostenendo interventi finalizzati al contenimento dei consumi di energia termica ed elettrica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo le certificazioni ambientali, sostenendo la riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive).

La misura è finalizzata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali e di prodotti secondari del bosco garantendo, nel contempo, che il beneficio derivante ricada anche sui produttori forestali di base.

La misura prevede il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali concernenti la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e trasformazione, la conservazione, il confezionamento, e la predisposizione per le successive fasi di distribuzione commerciale o di utilizzazione industriale dei prodotti forestali e di prodotti secondari del bosco.

Il sostegno è concesso agli investimenti diretti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ai seguenti ambiti di intervento: miglioramento del rendimento economico, miglioramento della qualità delle produzioni, miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e miglioramento ambientale (vedi paragrafo 5.6 *Miglioramento del rendimento globale dell'impresa*).

In riferimento al miglioramento ambientale, la misura promuove, in particolare, la riduzione dei costi esterni ambientali derivanti dal trasporto delle materie prime dalle zone di produzione agli stabilimenti oggetto di finanziamento, collocando opportunamente tale aspetto tra quelli valutabili in fase di selezione delle domande.

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 6.2.4 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: microimprese operanti nelle utilizzazioni forestali, nella raccolta, nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei.

Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sono altresì ammissibili anche le imprese agro-forestali, singole o associate; che svolgono le attività sopra menzionate.

Tutti i soggetti sopra riportati devono:

- possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo Artea da cui risultano almeno gli elementi previsti dal successivo paragrafo 14.5 "Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale";
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 5.3 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni", i beni interessati dagli interventi;

Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:

- a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;

b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime di ciascuna impresa associata.

Per la dimostrazione dell'impegno sopra citato si applicano le condizioni di cui al successivo paragrafo 5.5 "Vantaggi per i produttori agricoli di base".

4.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Possono presentare domanda le imprese singole o associate che non risultano essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 così come indicato al successivo paragrafo 5.4 "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà".

5 Tipologia di investimento ammissibili

Gli interventi previsti nel presente bando sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore forestale impegnate nell'utilizzazione dei soprassuoli boschivi e/o nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, nonché nella loro trasformazione e commercializzazione.

Per prodotti secondari del bosco si intendono funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, ed altri prodotti non legnosi spontanei cioè nati direttamente nei boschi, esclusi quelli coltivati nei terreni agricoli.

In particolare, tali interventi mirano a ridurre i costi di produzione, ad aumentare la qualità dei prodotti forestali, a sostenere processi innovativi e riguardano:

5.1 Investimenti materiali

a) realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture destinate o da destinare, alle attività di raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, di prodotti assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del bosco. Nell'ambito di tali interventi può essere previsto anche l'acquisto di terreni nel limite del 10% o di fabbricati nel limite del 30% del valore complessivo del progetto. Sono altresì comprese le spese relative alla realizzazione degli impianti (elettrici, idro-termo-sanitari, telefonici, ecc.).

Sono ammessi a contributo l'esecuzione dei seguenti investimenti:

I. realizzazione, ampliamento, ristrutturazione funzionale o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse, compreso seccatoi, mulini per la macinazione delle castagne, tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici e piazzali pavimentati e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente o acquistati nell'ambito della presente azione;

II. acquisto di fabbricati o altre strutture fisse, compreso le relative pertinenze, limitatamente a quanto previsto al paragrafo 12 "Tassi di contribuzione e minimi/massimali" del presente bando, purchè gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente;

III. realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di imposti o piazzali permanenti, per lo stoccaggio del legname;

IV. acquisto di terreni, limitatamente a quello corrispondente alla proiezione dei fabbricati e/o di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento e nei limiti previsti al paragrafo 12 "Tassi di contribuzione e minimi/massimali" del presente bando,;

V. realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno dei fabbricati aziendali o acquistati nell'ambito della presente azione (esclusi quelli ad uso abitativo) e nella loro area di pertinenza;

VI. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto.

Gli interventi di cui ai punti precedenti sono ammissibili solo se finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni: raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, dei prodotti assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del bosco.

Sono in ogni caso esclusi i fabbricati destinati o da destinare a fini abitativi.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

L'entità degli interventi deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda e, in particolare, al volume d'affari potenziale.

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" per le imprese di nuova costituzione, deve essere calcolato in base alle superfici boscate o alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio).

Anche l'acquisto di un bene immobile (fabbricati o altre strutture fisse), ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

b) acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco 5) trasporto 6) prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione.

Sono ammissibili a contributo gli acquisti delle macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nella successiva tabella 2 e finalizzate all'esecuzione delle operazioni di: 1) taglio, 2) allestimento, 3)

concentramento, 4) esbosco 5) trasporto 6) prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione.

In particolare, è ammesso anche l'acquisto di trattrici gommate agricole purchè idonee ai lavori forestali e quindi abbiano gli adattamenti minimi riportati nell'Allegato A) al presente Bando e le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza.

Inoltre, le trattrici gommate agricole di cui sopra, nel caso in cui sia previsto vengano utilizzate per il concentramento e/o l'esbosco a strascico con verricello di materiale legnoso, dovranno essere dotate di:

- zavorra anteriore completa;
- zavorra delle ruote anteriori.

ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto di macchine ed attrezzature, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*" per le imprese di nuova costituzione, è comunque vincolato al volume d'affari dell'impresa e alla verifica della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni (scegliendo il parametro più favorevole all'impresa):

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature (vedi tabella 2);

- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature (vedi tabella 2).

In fase di completamento, tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;
- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili;

In ogni caso il beneficiario dovrà consegnare una dichiarazione sostitutiva nella quale siano indicate le superfici effettivamente tagliate nel periodo di riferimento.

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA (HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe • Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati Asta potatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati - Semoventi forestali cingolati con cestello, di potenza compresa tra 5 kW e 15 kW 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato)

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari (continua)

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA(HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Piccoli semoventi di potenza inferiore 5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi forestali cingolati con potenza compresa tra 5 e 15 kW - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatrici forestali 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporter (trattore con cassone) 	<ul style="list-style-type: none"> - Camion senza rimorchio idonei al trasporto di legname 	<ul style="list-style-type: none"> Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Primo condizionamento		<ul style="list-style-type: none"> - Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore, o motrice che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili (compreso eventuale rimorchio per il trasporto) - Imballatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e i 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Cippatrici medio-grandi con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101-130 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari (continua)

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA(HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Miglioramento fondiario			- Escavatori retroportati - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 62 kW	- Escavatori tipo ragno di potenza compresa tra 63 e 90 kW; Escavatori cingolati di potenza massima di 90 kW	- Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 90 kW; - Escavatori cingolati di potenza massima superiore ai 90 kW
Lavori manuali di supporto	- Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute.				

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari (continua)

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA (HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Lavori forestali vari			<ul style="list-style-type: none"> - Trattori gommati forestali di potenza compresa fra i 35 e i 100 kW - Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 90 kW - Trattori gommate agricole adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 90 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con o senza cestello, di potenza compresa tra 16 kW e 90 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori gommati forestali di potenza superiore ai 100 kW 	

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari

Inoltre:

- i. le superfici forestali indicate nella tabella 2 possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte anche per domande diverse ancorché presentate ad Enti diversi, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte nella stessa annualità per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature diverse destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco" di cui alla Tabella 2;
- ii. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente potrà essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella 2 e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dell'Ente locale competente;
- iii. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;
- iv. la domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".
- v. tutte le macchine e attrezzature ammissibili a contributo devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 e s.m.i. (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e s.m.i. e alle altre norme specifiche;

L'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle riportate nella Tabella n. 2, possono essere autorizzate dall'Ente competente, purchè siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni precedentemente indicate e purchè:

- sia allegata, qualunque sia il valore delle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, la relazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente (in analogia con quanto previsto al successivo paragrafo 15.2.ii per le macchine o attrezzature di valore superiore ai 40.000,00 €).

c) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili (fino al livello di prodotti legnosi finiti grezzi o di prodotti legnosi semilavorati, esclusi i pannelli), compreso macchine o attrezzature per la pellettizzazione. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature o le realizzazioni stabili idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura quali:

- I. rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine,
- II. bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- III. macchine o attrezzature per la pellettizzazione;
- IV. macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- V. attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- VI. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto delle macchine ed attrezzature sopra menzionate deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto al volume d'affari dell'impresa, nonché agli sviluppi prospettati

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*" per le imprese di nuova costituzione, è calcolato in base alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione a firma del beneficiario di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

d) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale.

E' ammesso a contributo l'acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature o realizzazioni stabili idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio.
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto delle macchine ed attrezzature sopra menzionate deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto al volume d'affari dell'impresa, nonché agli sviluppi prospettati

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*" per le imprese di nuova costituzione, è calcolato in base alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione a firma del beneficiario di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

e) adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza;

Sono ammessi a contributo l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi o l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso, ai sensi del decreto legislativo 626/94 e s.m.i., quali:

- cassette di pronto soccorso;
- apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere compresa la segnaletica verticale;

- dispositivi di protezione individuali (DPI), quali tute, pantaloni antitaglio, salopette, giacche, gambali, visiere, occhiali, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature, ecc.;
- dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature in disponibilità dell'azienda;
- altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- box da cantiere per ricovero personale e box da cantiere per servizi igienici;
- acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi, ambienti, attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio;
- acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio;
- acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di raccolta e lavorazione;
- interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori inferiori al limite di 85 dB(A).

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto" che illustri le caratteristiche dei DPI e delle altre attrezzature per i quali si chiede il finanziamento e il rapporto con le esigenze aziendali.

Il numero e le caratteristiche dei DPI o delle altre attrezzature per le quali è richiesto il finanziamento devono essere sempre commisurati e riferiti al numero effettivo e alla tipologia di addetti.

Tutti i DPI e le attrezzature acquistate devono essere conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa comunitaria (marchio CE).

E' escluso l'acquisto di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto persone.

f) realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'azienda o dell'impresa per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali,

Rientra in questa tipologia la realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali.

Sono ammessi a contributo gli impianti che (per le definizioni utilizzate si fa riferimento al decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.):

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 20 kWt e 1000 kWt (1 MWt);
- b) utilizzino biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.LGS 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale", e derivanti da interventi selvicolturali eseguiti nei boschi. Non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte;
- c) siano destinati principalmente alla produzione di energia termica. La produzione di energia elettrica e/o frigorifera è ammissibile solo se abbinate alla produzione di energia termica;
- d) siano dimensionati correttamente in funzione delle esigenze termiche dell'azienda e descritte nel progetto;

- e) rispettino le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B) al presente bando;
- f) abbiano una garanzia non inferiore a 2 anni, che interessi l'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento. Tale garanzia deve essere estesa a 3 anni per le caldaie, (generatore termico);
- g) rispettino quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati.

ANNOTAZIONI

Gli impianti finanziabili possono essere realizzati nelle zone rurali di tutto il territorio regionale, purché all'interno della sede dell'impresa e comunque all'interno di centri abitati con popolazione residente non superiore a 500 abitanti.

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

Sono ammissibili a finanziamento, oltre a quanto previsto nel capitolo 6: "*Tipologia di spesa ammissibili*" del presente bando, i costi relativi a:

I. realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento o acquisto di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni. Tali spese per essere ammissibili non potranno nel complesso superare il 30% del valore complessivo del progetto e comunque non potranno superare i seguenti rapporti:

- 20.000,00 € per impianti di potenza fino a 100 kWt;
- 40.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 101 e 200 kWt;
- 80.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 201 e 500 kWt;
- 100.000,00 € per impianti di potenza superiore a 501 kWt;

II. acquisto, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore, impianti di cogenerazione ed impianti per la produzione di energia frigorifera che utilizzino come fonte energetica i combustibili di cui sopra, e dei sistemi di estrazione del combustibile. Gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti, di livelli di sicurezza e di emissioni;

III. realizzazione della rete aziendale di distribuzione dell'energia termica prodotta con impianti a biomasse.

La realizzazione degli investimenti di cui ai precedenti punti *I* e *III* sono vincolati alla realizzazione contemporanea (o all'interno di unico progetto) degli investimenti di cui al punto *II*.

Le spese per i generatori termici comprensivi di meccanismi controllo elettronico, serbatoi inerziali, impianti di abbattimento delle emissioni, tutte le opere idrauliche ed elettriche, escluse le opere edili connesse alla centrale e quelle della rete di teleriscaldamento sono ammissibili nel limite massimo di 330,00 €/kWt di potenza termica utile dell'impianto.

Sono ammissibili le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata.

Infine, il beneficiario dovrà sottoscrivere un impegno quinquennale, a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ente competente della comunicazione di conclusione degli investimenti autorizzati, a utilizzare la caldaia solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento.

In caso di progetti che prevedono la produzione di energia elettrica tramite cogenerazione si applica quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 26/03/2007 "Interventi incentivanti per le finalità di cui alla L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia. Modalità di considerazione degli eventuali apporti da certificati verdi, certificati bianchi, permessi di emissione, in applicazione dell'art. 22 della Legge Regionale".

g) investimenti materiali finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale

Rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a), c) e d) anche gli investimenti di seguito specificati finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:

- I la depurazione delle acque reflue;
- II il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- III riduzione dei consumi idrici di acque primarie;

Rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a), c) e d) anche gli investimenti di seguito specificati finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:

- la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue, di scarico delle lavorazioni, di tipologia di impianto superiore a quello minimo idoneo previsto dalla L.R. 20/2006 e regolamenti attuativi;
- la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d'acqua mediante l'utilizzo delle acque reflue per una quantità pari ad almeno il 60% della quantità totale di acqua utilizzata nel ciclo produttivo. Tali impianti debbono possedere i requisiti minimi, ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006 e regolamenti attuativi, per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo che, dove necessario, deve essere preventivamente concertato con le competenti A.S.L.;
- per la realizzazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo di acque meteoriche in funzione di utilizzare la risorsa da scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 50 per mq. di superficie relativa alle coperture esistenti nello stabilimento produttivo oggetto di finanziamento.

Nella tipologia di investimenti sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, vasche di stoccaggio e locali di controllo.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

5.2 Investimenti immateriali:

- a) ricerche e analisi di mercato;
- b) attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC);
- c) progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
- d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco;
- e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche.

Gli investimenti immateriali di cui sopra sono ammissibili nei limiti e con le modalità di cui ai successivi punti *5.3 Ulteriori limitazioni ed esclusioni* e *6.1 Ulteriori specifiche*, e solo se legati al finanziamento di altri investimenti materiali ai sensi dei punti da 5.1.a) fino a 5.1.f) del presente bando.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione a firma del beneficiario di cui al successivo paragrafo *15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto"*.

5.3 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Ai fini del presente Bando il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali).

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili.

In generale, per essere ammissibili gli interventi devono perseguire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa in almeno uno degli aspetti specifici elencati nella Tabella 3 *"Aspetti specifici relativi al miglioramento del rendimento globale dell'impresa"* di cui al capitolo 5.6 del presente bando.

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- i) il sostegno è limitato agli investimenti connessi all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti del bosco. Pertanto gli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle operazioni di: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segazione industriale in fabbrica del legname tondo, escluso la trinciatura e la sfogliatura;

Sono quindi escluse le:

- a) imprese (o industrie) per la produzione di mobili;
- b) cartiere;
- c) imprese (o industrie) per la produzione di pannelli e compensati;

Al contrario sono ammesse anche le imprese di trasformazione che producono prodotti non lavorati del legno destinati alla produzione di energia (cippato, legna da ardere);

- ii) le società e le ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria sono tenute a presentare bilanci relativi ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda al fine di dimostrare le condizioni di cui ai successivi paragrafi *5.4. "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà"* e *5.5 "Vantaggi per i produttori agricoli di base"*.
- iii) il sostegno è concesso a condizione che sia garantita una ricaduta positiva sui produttori forestali di base come fornitori del legno e di prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco. A tale scopo, le imprese richiedenti devono dimostrare che per la loro attività utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione, compreso quelli derivanti dall'acquisto in piedi di soprassuoli boschivi, e/o forniti direttamente dai produttori forestali di base (vedi successivo paragrafo 5.5);
- iv) il sostegno per investimenti finalizzati alla commercializzazione realizzati da imprese di trasformazione singole o associate è concesso esclusivamente per la vendita prevalente di prodotti lavorati o trasformati direttamente;
- v) il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" e s.m.i. (vedi successivo paragrafo 5.4 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà);

- vi) gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili;
- vii) non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva;
- viii) gli investimenti immateriali di cui al precedente paragrafo 5.2 sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile;
- ix) nel caso di investimenti relativi alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energie da fonti rinnovabili con utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa dell'energia prodotta (di cui al paragrafo 5.1 lettera f), la potenza degli impianti non deve essere superiore ad 1 MWt;
- x) le domande di aiuto possono riguardare uno o più tipologie di investimenti materiali e/o immateriali, di cui ai punti 5.1 e 5.2.;
- xi) gli investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature per impianti fissi di trasformazione e/o di commercializzazione, non sono ammissibili se non riferiti a macchinari o attrezzature che siano collocati direttamente nella struttura organizzativa dell'impresa di trasformazione e commercializzazione beneficiaria di finanziamento;
- xii) sono finanziabili le strutture per la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura solo se collegati direttamente e all'interno della struttura organizzativa ad un'attività di prima trasformazione dei prodotti medesimi;
- xiii) il progetto e le relazioni tecniche presentate (vedi paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*") devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Per le opere di miglioramento boschivo, tale tecnico dovrà essere:
- un Perito Agrario o un Agrotecnico, solo per boschi inseriti in aziende agrarie di dimensioni piccole o anche medie (inferiori o uguali a 15 ettari¹);
 - un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, per tutti i boschi indipendentemente dall'estensione e, obbligatoriamente, per boschi inseriti in aziende agrarie grandi.
 - quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista dovrà essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale. Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale;
- xiv) il Piano di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al richiedente all'atto del rilascio dell'atto di assegnazione;
- xv) le operazioni previste nel Piano di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*".
- xvi) ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dal presente bando, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono:
- essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;

¹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV – n° 915 del 30/07/1996

- fare riferimento, laddove previsto, alle disposizioni normative vigenti in materia di 'Valutazione di incidenza' (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e 120/03, LR 56/00-art.15).
- xvii) Nel caso di imprese costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, l'acquisto delle macchine e attrezzature di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, è ammissibile nel caso in cui il beneficiario si impegni a conseguire un volume d'affari atto a giustificare gli investimenti e indicato nella descrizione degli stessi contenuta nel presente bando. Tale volume d'affari dovrà essere calcolato in base alle quantità lavorate nell'esercizio successivo alla presentazione della domanda di pagamento o in base alla media dei tre esercizi successivi, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa. La dimostrazione di tale volume d'affari dovrà essere effettuata alla fine del terzo esercizio finanziario successivo alla presentazione della domanda di pagamento, tramite l'invio all'Ente competente dei stessi documenti allegati dalle altre imprese in fase di completamento per la dimostrazione del volume d'affari. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di ottemperare a detto impegno, saranno applicate le sanzioni previste nei casi di mancato rispetto degli impegni che costituiscono requisiti di accesso;
- xviii) il richiedente deve dimostrare di possedere, in qualsiasi momento dalla ricezione della domanda di aiuto fino alla ricezione della domanda di pagamento e tramite il fascicolo aziendale, i beni immobili sui quali insiste l'investimento. A decorrere dalla ricezione della domanda di pagamento, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo 11.2 punto 3) e fatto salvo quanto in esso previsto;
- xix) Ai fini del rispetto di quanto riportato al precedente paragrafo 4 "*Soggetti ammessi a presentare domanda*", si considerano titoli di possesso validi solo: la proprietà, l'usufrutto, il contratto di locazione/affitto, gli usi civici, la concessione di uso pubblico, la gestione consorziata dei beni. Tutti i titoli per essere ritenuti validi ai fini del presente bando, devono rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:
- essere registrati;
 - essere in forma di atto pubblico.

Nel caso di terreni in comproprietà o comunione dei beni, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo degli aventi titolo, purchè sia allegata uno dei documenti di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

Non sono ammissibili a finanziamento le domande che hanno ad oggetto beni posseduti a titolo di comodato.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi della presente bando e per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al paragrafo 5 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 122, 225, 226 (limitatamente a tutti gli interventi di prevenzione) e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: realizzazione di strutture, acquisto macchine, adeguamento della sicurezza, ecc.).

5.4 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

Ai fini del presente bando non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono presentare domanda, quelle che presentano i requisiti sotto indicati:

- I) Società e ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria:
- a) le società a responsabilità limitata che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
 - b) le società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero le ditte individuali, che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;

- c) tutte le altre società e le ditte individuali per le quali non ricorrono le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- II) Società e imprese di nuova costituzione, che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, e imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria ma hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
- a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
- b) il Certificato di Vigenza (rilasciato dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.) dal quale risulti che in capo alla Società o all'impresa non risultano stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che negli ultimi 5 anni non risultano in capo alla Società o all'impresa dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- c) Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
- III) Imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
- a. un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
- b. Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
- c. una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che in capo al richiedente non esistono dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

5.5 Vantaggi per i produttori forestali di base

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione forestale di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento o raccolti/utilizzati con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento siano acquisiti dai produttori di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata, e/o commercializzata nell'impianto medesimo o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti.

Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.

2. I prodotti primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati oppure da acquisto diretto da produttori di base. Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base:

a) in caso di conferimento:

- per le cooperative o Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione o di raccolta/utilizzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;

- per i consorzi, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione o di raccolta/utilizzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori di base, deve essere assunto un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna, per il periodo di cui al punto 12) del successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*", ad acquistare, anche tramite contratti di acquisto di bosco in piedi, i prodotti necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto o raccolti/utilizzati con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento, direttamente da produttori di base.

La dichiarazione deve contenere almeno l'indicazione della tipologia e % di prodotto trasformato nell'impianto oggetto di aiuto o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, che si impegna ad acquistare nel periodo di riferimento;

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare con idonea documentazione e per ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, l'applicazione dell'impegno unilaterale d'acquisto così come disposto nel presente paragrafo;

3. L'applicazione dell'impegno unilaterale di acquisto decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e a partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 5 anni.

4. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

a) in caso di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese,:

- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
- idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento e la quantità di prodotti conferiti dai soci;
- nel caso di acquisto di prodotti forestali, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;
- nel caso produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

b) in caso di altre imprese:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agrario-forestali di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento, sulla base delle fatture di acquisto della materia prima o dei contratti di acquisto dei boschi in piedi. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le

indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;

- nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 5 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile all'ufficio competente provinciale. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Provincia o Comunità Montana, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per ulteriori 30 giorni. Decorso quest'ultimo termine di 30 giorni il progetto decade con conseguente revoca e recupero del contributo già erogato.

5. Le modalità di cui al presente paragrafo per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base si applicano anche ai i soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione di cui al precedente paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda" facendo però riferimento al valore dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei commercializzati.

5.6 Miglioramento del rendimento globale dell'impresa

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nella successiva Tabella 3 .

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda stessa e al momento della domanda di pagamento mediante l'inserimento nella relazione tecnica di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti e/o realizzati ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno:

- il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo superiore a 70.000,00 €;
- il 50% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo compreso tra 30.000,00 € e 70.000,00 €;
- 80% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo inferiore a 30.000,00 €.

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto

	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Tabella 3: Aspetti collegati al miglioramento del rendimento globale dell'impresa

6 Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana e dal Documento Attuativo Regionale del PSR e s.m.i. (approvato con Delibera di Giunta n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i., di seguito indicato come DAR).

Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e /o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale, ai fini del presente Bando sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto² eccezione fatta per le spese generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo del 3.3.3.2.10 "Spese generali" del DAR, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si

² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

riferiscono, ad eccezione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza e di cui ai punti 5.1.b), 5.1.c), 5.1.d), 5.1.e) del presente bando, gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono;
- i costi degli interventi di cui ai punti 5.2 del presente bando sono ammissibili solo se sono legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali e va riferito ad entrambi gli interventi se richiesti nell'ambito della stessa domanda.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Inoltre:

- l'ammontare degli investimenti in macchinari, attrezzature, mezzi tecnici, ecc., dovrà essere sempre giustificato da specifici preventivi rilasciati e controfirmati dal venditore, con l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, dello sconto, del prezzo netto, della data di consegna e dei termini di pagamento, che devono essere compatibili con il piano finanziario del progetto;
- sulle fatture relative agli acquisti di macchinari, attrezzature, DPI, presentate in fase di accertamento finale, dovranno essere indicate (se presenti) o il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/DPI acquistati. In alternativa e per le macchine dotate di targa, il richiedente potrà comunicare all'Ente competente e in fase di accertamento finale il numero di targa della macchina oggetto del finanziamento.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature);
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;

- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) acquisto di immobili non finalizzati all'obiettivo del progetto finanziato;
- g) nel caso di acquisto di fabbricati, il valore di macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nel fabbricato stesso;
- h) nel caso di acquisto di fabbricati fatiscenti, i lavori di demolizione e trasporto e i costi di conferimento in discarica dei materiali;
- i) spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi per il personale dipendente;
- j) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- k) lavori e opere non strettamente necessari ai fini del processo produttivo, aventi carattere di prestigio o di abbellimento, come fontane, opere di decorazione e simili, anche se imposti da normative pubbliche vigenti;
- l) lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o presso altra azienda del richiedente ubicata nel territorio di un altro Ente competente rispetto a quello dove è stata presentata la domanda di contributo;
- m) acquisto di macchine, macchinari e attrezzature installati presso aziende di terzi o utilizzati da terzi;
- n) investimenti in natura o lavori in economia;
- o) lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 "*Ulteriori specifiche*";
- p) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- q) per le macchine e le attrezzature, l'acquisto di materiali di usura e le riparazioni relative;
- r) acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- s) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno;
- t) acquisto di autovetture;
- u) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- v) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7 Localizzazione dell'investimento

Tutto il territorio regionale.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e 3.3.3.3.5 "*Localizzazione degli Investimenti immateriali*".

8 Dimensione dell'intervento

Per tutti gli interventi di cui al presente bando, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 12 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna

limitazione della superficie massima di intervento.

9 Settori di produzione interessati

Non pertinente

10 Condizioni di accesso relative ai richiedenti

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, in base a quanto previsto del paragrafo 3.2.2 "*Cantierabilità degli investimenti*" del DAR, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori/investimenti. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità;
- b. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- c. di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; in tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- d. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- e. nel caso di privati, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto i casi espressamente previsti nel presente bando; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Limitatamente a quanto sopra previsto alla lettera e), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione: 1) di aver rinunciato all'altro contributo concesso; oppure 2) di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto e mantenuti e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione

Il possesso dei requisiti sopra specificati, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera a) deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In richiedente, deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione, secondo la casistica sotto elencata:

a. Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b. Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c. Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
4. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
5. 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d. Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda, è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

11 Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

1. produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
2. attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
3. sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
4. produrre apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
5. quando pertinente, acquisire o mantenere la piena disponibilità (per il periodo di impegno) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;
7. possedere i beni immobili oggetto degli interventi esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.3 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*" e nel rispetto di quanto in esso previsto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 1, 3, comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e, se assegnato, la revoca del contributo;
- 2, 6 e 7, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso;
- 4, non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- 5, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

1. rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità, di accertamento finale e controllo;
2. detenere i beni immobili oggetto degli interventi esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.3 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*". Tali titoli, a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento devono avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al punto successivo e nel rispetto di quanto previsto al punto 5.3 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*";
3. rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*");
4. la manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.1.3.2.13 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*");
5. l'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di manutenzione e, in generale, alla manutenzione delle infrastrutture o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal richiedente;

6. rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità al paragrafo 3.3.3.2.11. *"Disposizioni in materia di informazione e pubblicità"* del DAR;
7. utilizzare i generatori termici realizzati in base a quanto previsto al punto 5.1.f) solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento per un periodo di almeno 5 anni, a decorrere dalla data di ricezione della domanda di pagamento da parte dell'Ente competente;
8. le imprese costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, nel caso abbiano richiesto l'acquisto delle macchine e attrezzature di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, si impegnano altresì a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, il volume d'affari previsto e necessario a giustificare gli acquisti effettuati;
9. dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo.
A parziale deroga di quanto sopra detto, i mezzi o le attrezzature non fisse, possono essere utilizzate anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario poste nel territorio di altri Enti competenti purchè, detti mezzi o attrezzature, facciano comunque riferimento al centro aziendale, UTE o UTF, ecc. per il quale è stato ottenuto il contributo;
10. comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti;
11. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, salvo quanto previsto in merito agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
12. presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati;
13. non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento, fatto salvo il servizio di "scambio sul posto".

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 11, 12, e , comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso;
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso;
- 6, comporta la revoca dell'assegnazione dei contributi, con recupero dei fondi già percepiti, nel caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli

interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

12 Tassi di contribuzione e minimi/massimali³

In generale e fatte salve le eventuali eccezioni di seguito riportate, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammesso e accertato.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali l'atto di assegnazione è stato adottato nel 2010, l'importo degli anticipi è aumentato al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento

Infine, è possibile riconoscere a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%, fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo totale concesso.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06.

Pertanto, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € **200.000** nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis'

Non sono ammissibili a finanziamento domande di aiuto con importo del contributo ammissibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario.

Inoltre, per la determinazione del contributo, valgono le seguenti indicazioni:

- per l'acquisto fabbricati, la spesa ammissibile non può superare il 30% della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto fabbricati) richiesti nell'ambito della lettera a) del paragrafo 5.1 del presente bando;
- per l'acquisto terreni, la spesa ammissibile non può superare il 10 % della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto terreni) richiesti nell'ambito della lettera a) del paragrafo 5.1 del presente bando;
- l'ammontare della spesa totale ammissibile per l'acquisto di beni immobili (terreni e/o fabbricati) non potrà in nessun caso eccedere l'importo di 120.000,00 €.

L'ammontare delle percentuali di contributo erogabile per l'acquisto dei terreni o degli immobili sarà oggetto di verifica anche in sede di accertamento finale. Il mancato rispetto delle limitazioni relative alla spesa ammissibile per l'acquisto dei fabbricati o dei terreni comporterà la riduzione del contributo ammissibile al fine di riportarlo nei limiti previsti.

13 Priorità per la selezione delle domande

13.1 – Valutazione delle priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

³ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario. Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

- a) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione delle singole priorità, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;
- c) Se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al paragrafo 3, 'Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari' del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla ricezione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Nel caso che la dotazione finanziaria della misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco delle domande ammesse.

Per le domande che provengono da annualità precedenti le priorità devono essere possedute alla data di ricezione della domanda iniziale e confermate al momento del completamento.

13.2 - Punteggi aggiuntivi nei PLSR

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al capitolo 4 'Programmazione locale' del DAR. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

13.3 Elenco delle priorità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

I. Qualità investimento

<p>a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 6.2.1 della scheda di misura del PSR – punto 5.1.e del presente bando) non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; - almeno 5.000 € per investimenti complessivi in 	<p>Punti 2</p>
--	----------------

<p>domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 	
<p>b) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature – punto 5.1 lettere b, c, d, del presente bando)</p> <p>c) gli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura del PSR (aumento livello di tutela ambientale – punto 5.1.g del presente bando) per un importo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; - almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €; - almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; <p>d) domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche – punto 5.1.f del presente bando).</p> <p>e) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di Misura del PSR(punto 5.1.a del presente bando).</p> <p>f) domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche - punto 5.1.f del presente bando).</p>	<p>punti 3</p> <p>punti 2</p> <p>punti 2</p> <p>punti 3</p> <p>punti 1</p>

I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

<p>a) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in una delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; 	<p>Punti 1</p>
---	----------------

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	
---	--

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone	Punti 2
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 1
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in detti territori	Punti 1
---	---------

I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Occupazione

a) UTE/UTS che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS), almeno pari a:	a) da 1 a 3 occupati punti 1 b) da 4 a 6 occupati punti 2 c) oltre 6 occupati punti 3
---	---

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione nel sistema ARTEA (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Tipologia del richiedente

a) il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 40 anni	Punti 2
--	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda	Punti 2
--	---------

c) La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati	Punti 1
--	---------

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

d) il soggetto richiedente è di genere femminile	Punti 1
--	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;

- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di questo punto sono cumulabili tra loro.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

VI. Certificazioni

a) più del 50% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o commercializzato nell'impianto o dall'impresa nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.r. 25/1999:	punti 2
---	---------

Per aver diritto alla priorità i prodotti a marchio devono essere riferiti all'UTE o all'UTS oggetto della domanda.

b) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO 9000 - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare) 	punti 1
--	---------

c) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

d) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.

VII. Approvvigionamento dai produttori forestali di base

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori	a.1) dal 60% all' 80%
--	-----------------------

forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del prodotto interessato dall'investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario:	<p style="text-align: center;">punti 1</p> <p style="text-align: center;">a.2) > dell' 80%</p> <p style="text-align: center;">punti 2</p>
--	--

È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l'analisi dei risultati contabili dell'ultimo esercizio.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

VIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prevalentemente (> del 50%) prodotti forestali di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto o dal centro aziendale	punti 2
--	---------

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

14 La domanda di aiuto

14.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro 15/04/2010.

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nelle annualità successive, invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

14.2 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it. Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti').

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta dell'Ente, il beneficiario deve presentare apposita fideiussione, corrispondente al 110% dell'importo anticipato, e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/13.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA.

Le Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

Nei casi di progetti relativi a UPZ, UPI, UTP, UTS o USP non direttamente collegati a superfici (azioni/interventi di cui ai punti 5.b, 5.c, 5.d)collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente nel cui territorio è ubicato il centro aziendale (UTE o UTF o UTS). ubicata l'unità produttiva medesima.

Nei casi di progetti relativi ad altri tipi di unità produttive (UPZ, UPI, UTP, UTS, UTF o USP) non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva specifica interessata dagli investimenti.

La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.

Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione alla presente misura.

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa, salvo quanto diversamente disposto nel DAR o nel presente Bando.

14.3 – Inserimento Piano previsionale

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di Artea, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto".

14.4 – Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche

di cui al Decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;

- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

14..5 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento

Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<p>Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile;</p> <p>Comproprietà o comunione dei beni: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quali si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni.</p> <p>Oppure: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.</p> <p>Affitto/Locazione: Contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione</p> <p>Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti;</p> <p>Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;</p> <p>Usi civici: Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui competenza vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del richiedente</p> <p>Convenzione tra privati ed Enti pubblici: Atto di convenzione</p> <p>Gestione consorziata dei beni: Atto costitutivo del consorzio e dello statuto</p>
Documenti fiscali e societari (*)	<p>Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA</p> <p>Statuto</p> <p>Atto costitutivo</p>
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.6 - Subentro nella domanda di aiuto

La domanda di aiuto è personale e pertanto non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto.

14.7 - Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente

Le domande di aiuto riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, secondo le regole e limitazioni previste nel DAR, sono reinserite automaticamente nelle due graduatorie successive, salvo proroghe.

Ai fini della valutazione di una domanda già presentata e reinserita in una graduatoria successiva, il richiedente può rettificare il proprio punteggio relativamente a requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale, aggiornando quest'ultima, attraverso il sistema informatico di

ARTEA, entro i termini di presentazione delle nuove domande. Ciò al fine di:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando relativo alle annualità successive.

Qualora il richiedente non provveda a tale aggiornamento nei tempi previsti, verrà attribuito automaticamente un punteggio alla domanda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni già presenti nella domanda iniziale e relative a quei criteri di priorità che permangono ancora validi (in quanto confermati) nel presente bando. In assenza di aggiornamento non sarà possibile far valere il possesso di altre priorità successivamente alla scadenza per la ricezione delle domande.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

15 Assegnazione dei contributi

Per quanto riguarda la tempistica delle singole fasi del procedimento di seguito indicate si rimanda a quanto previsto dal DAR nel paragrafo 3.3.7 "*Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti)*" e successivi, se non diversamente disciplinati dagli Enti competenti.

15.1 - Presa d'atto della graduatoria preliminare

L'Ente competente prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria preliminare relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale l'Ente competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

15.2 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR e agli altri atti ad essi collegati.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento, per gli interventi di cui ai precedenti punti 5.1.a, 5.1.f, 5.1.g. Tale progetto dovrà contenere almeno:
- la descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso; dei beni immobili interessati dagli investimenti; ecc.);
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; composizione della forza lavoro; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi di miglioramento previsti);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione; (modalità di esecuzione degli interventi sulle strutture, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, costi di macchiatico stimati, entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, ecc.) e della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
 - la descrizione del collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici elencati al paragrafo 5.6 *"Miglioramento del rendimento globale dell'impresa"*;
 - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con riferimento alla produzione di qualità;
 - la mappa topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o dei fabbricati oggetto dell'intervento;
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
 - nel caso di acquisto o realizzazione di fabbricati, planimetrie degli edifici oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100;
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
 - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. una relazione descrittiva a firma del richiedente, per gli interventi di cui ai precedenti punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.1.e, 5.2. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici, dovrà contenere almeno la:
- descrizione sintetica del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
 - la descrizione del collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici elencati al paragrafo 5.6 *"Miglioramento del rendimento globale dell'impresa"*;

- individuazione su cartografia topografica e/o catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con riferimento alla produzione di qualità;
- relativi importi di spesa suddivisi per tipologie d'intervento;
- durata stimata per l'esecuzione degli interventi.

A tale relazione, in caso di acquisizioni di investimenti materiali o immateriali realizzati da privati, devono essere obbligatoriamente allegati uno dei documenti sotto elencati:

- la documentazione prevista dal Documento Attuativo Regionale del PSR (paragrafo 3.3.3.2 "*Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa*") quale, ad esempio, quella in merito all'ammissibilità e congruità delle spese e in particolare:
 - la descrizione delle motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
 - in alternativa, la giustificazione della mancata presentazione dei tre preventivi di cui al punto precedente, per i soli casi previsti da DAR;
 - nel caso in cui la domanda preveda l'acquisto di macchine o attrezzature di importo unitario superiore a 40.000,00 € o non ricomprese nella tabella n. 2 allegata alla lettera b) del paragrafo 5.1, la relazione tecnica dovrà contenere una valutazione dell'opportunità degli acquisti in rapporto alla situazione aziendale e in particolare a:
 - numero, qualificazione e tipologia di contratto dei lavoratori dell'azienda;
 - dotazioni macchine aziendali al momento della domanda;
 - rapporto tra le caratteristiche delle macchine/attrezzature da acquistare e delle caratteristiche dei popolamenti gestiti dal richiedente e delle caratteristiche topografiche, morfologiche di accessibilità dell'azienda (pendenza, accidentalità, ecc.);
 - tempo di utilizzo previsto e funzioni a cui le macchine/attrezzature saranno destinate;
- iii. un'idonea documentazione fotografica (minimo 5 foto prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento) sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
- iv. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del Documento Attuativo Regionale (punto 3.3.3.3 "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*");
- v. il Piano di manutenzione (interventi punto 5.1.a);
- vi. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso (vedi Tabella al precedente paragrafo 14.5 "*Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale*"), di cui al paragrafo 5.3 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*", tenendo presente che:
- nel caso il richiedente sia affittuario dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di contributo, dichiarazione da parte del/i proprietario/i che autorizza/no il richiedente a presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto
 - nel caso di terreni in comproprietà, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo dei comproprietari, purchè sia allegata una dichiarazione di assenso degli altri comproprietari all'esecuzione dei lavori richiesti e per i quali si richiede il contributo ai sensi della presente misura;

- nel caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
 - nel caso di comunione dei beni fra coniugi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda;
- vii. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al paragrafo 5.4 *"Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà"*;
- viii. documentazione relativa alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
- statuti, regolamenti, contratti di consorzio o altri atti costitutivi di società;
 - dichiarazione di impegno unilaterale di acquisto relativamente all'approvvigionamento della materia prima proveniente dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare e/o commercializzare nell'impianto oggetto di finanziamento o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento. Tale dichiarazione deve contenere l'impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 5.5 *"Vantaggi per i produttori di base"*;
 - nei casi di produzione di base propria, documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti la superficie forestale utilizzata e la quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento;
- ix. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili, copia delle attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi;
- x. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo privati);
- xi. il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare redatto, ai fini della determinazione della congruità del prezzo, con le modalità definite al precedente paragrafo 6.2 *"Ulteriori limitazioni ed esclusioni"*. Su tale computo dovranno essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal richiedente (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite). In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- xii. ogni utile documento, autorizzazione, nulla osta, cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire, denuncia di inizio attività,, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.) a dimostrazione della pronta cantierabilità;
- xiii. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
- xiv. copia del preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista (solo per gli investimenti immateriali di cui al paragrafo 5.2 del presente bando);
- xv. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;
- xvi. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel precedente paragrafo 13 e successivi sottoparagrafi;
- xvii. ogni altro documento richiesto o ritenuto necessario per la valutazione di quanto dichiarato.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

15.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata, entro i termini stabiliti l'ufficio istruttore provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - intestazione del beneficiario e numero domanda;
 - la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
 - l'importo del contributo assegnato con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
 - il termine massimo per l'inizio lavori/investimenti, che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione;
 - la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
 - i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di proroga;
 - i termini e le modalità per la ricezione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 - il termine per la ricezione della domanda di pagamento del saldo, per l'ultimazione di tutti gli investimenti ammessi e per ottenere le autorizzazioni/certificazioni necessarie;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.
- L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dall'Ente competente;
- c) inviare l'atto di assegnazione o copia della convenzione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dall'Ente competente.

Inoltre l'ufficio istruttore deve:

- informare il beneficiario finale circa le modalità applicative della deroga "de minimis", avvisandolo del limite complessivo di contributi concessi a tale titolo cui egli dovrà sottostare nei tre anni dal ricevimento del primo sostegno concesso a titolo 'de minimis';
- restituire al beneficiario copia del Piano di manutenzione debitamente vistata, così come previsto al precedente al punto xiv) del paragrafo 5.3 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni".

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, la domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili e con le modalità previste dal DAR al paragrafo 3.1 "*Domande parzialmente finanziabili*", previo assenso del richiedente. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie resesi disponibili per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste nel bando.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

16 Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente può chiedere, dopo la scadenza dei termini di presentazione, la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda di aiuto, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. La richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

17 Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- relazione finale, firmata da un tecnico abilitato, con particolare approfondimento relativo al conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto;
- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori/investimenti,

nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;

- dichiarazione in merito alla data inizio lavori (paragrafo 3.2.3. "Inizio lavori del DAR");
- planimetria topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria;
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- eventuale dichiarazione in merito al riconoscimento dell'IVA come costo;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche nel caso di beneficiari di diritto privato garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto come stato di avanzamento, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

18 Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base

Il beneficiario, nei tempi e con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.5 "Vantaggi per i produttori forestale di base", a ciascuna scadenza annuale a partire dalla data di decorrenza dell'impegno quinquennale assunto, deve dare comunicazione del mantenimento degli obblighi previsti al fine di garantire la partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli di base ai vantaggi economici.

A tale comunicazione il beneficiario deve allegare la documentazione richiesta al precedente paragrafo 5.5.

Contestualmente e quando pertinente, le imprese di nuova costituzione allegheranno anche la documentazione necessaria al rispetto degli impegni relativi al volume d'affari collegato agli interventi

sulle strutture aziendali o all'acquisto di macchine e attrezzature (paragrafi di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d).

19 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Oltre a quanto sopra previsto, le procedure e le fasi del procedimento e le relative scadenze vengono definite dagli Enti competenti nel rispetto del paragrafo 3.3.7 "*Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)*" del DAR.

Si rinvia inoltre ai capitoli 3.3.3 "*Spese Ammissibili*" e 3.3.7 "*Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)*" del DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Formazione graduatoria preliminare;
- Completamento domanda di aiuto;
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto;
- Istruttoria completamento domanda di aiuto;
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione;
- Anticipo;
- Variante in corso d'opera;
- Proroga dei termini;
- Richiesta di proroga;
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domanda di pagamento;
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata;
- Istruttoria di recupero;
- Fasi del procedimento per le misure escluso l'asse 4;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Allegato A):**Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.1.b del Bando)**

I trattori gommati per poter essere considerati idonei all'utilizzazione forestale e quindi essere ammissibili a finanziamento in base a quanto previsto dal presente bando, devono avere i seguenti adattamenti minimi:

a. Protezioni posto guida

La cabina dovrà essere protetta con griglie in rete metallica elettrosaldada, costituita da filo con diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 50x50 mm, montata su telaio indipendente collegato alla struttura portante del trattore. Il telaio dovrà essere costituito da un tubolare di almeno 50 mm di diametro, o equipollente se quadrangolare, e spessore di 5 mm. Gli sportelli devono essere protetti mediante griglie con uguali caratteristiche.

La griglia dovrà essere posta anche nella parte anteriore della cabina, a protezione degli spazi davanti e a lato delle pedalieri. La parte protettiva del parabrezza dovrà essere sfilabile per la circolazione su strada.

b. Protezioni motore, trasmissione e organi meccanici

Le protezioni del motore, trasmissione e organi meccanici devono essere realizzate mediante carenatura in lamiera di acciaio opportunamente sagomata, a difesa della parte ventrale, delle parti laterali e del ponte anteriore del trattore. La carenatura dovrà proteggere anche tutti i dispositivi quali tiranterie, tubi, fili elettrici, ecc, e nella parte ventrale dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm, mentre nelle parti laterali potrà avere uno spessore minimo di 5 mm. Qualora, invece, i fianchi della carenatura svolgano funzione portante, anche questi devono essere realizzati con lamiera di 10 mm. La protezione del ponte anteriore dovrà essere inclinata in modo da deviare le sollecitazioni di un eventuale urto frontale, dovrà proteggere pistoni, tiranteria dello sterzo e tubi dei freni e, se non necessario per l'assemblaggio, potrà essere aperta nella parte superiore.

Le carenature devono essere fissate alla struttura portante del trattore, realizzate in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione, anche mediante la predisposizione di sportelli d'accesso ai punti di manutenzione stessi (filtri, ingrassatori, tappi ecc.). Le parti laterali della carenatura devono garantire la protezione degli apparati sporgenti dal corpo motore fino all'altezza del cofano.

c. Protezioni della calandra

La parte anteriore e, se necessario, una porzione laterale del cofano comprendente la fanaleria e la griglia di presa d'aria devono essere protette da una griglia in rete metallica con filo di diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 3x3cm, montata su un telaio e saldamente ancorata alla struttura portante del trattore.

d. Protezione del serbatoio

Il serbatoio carburante, se non protetto dalla carrozzeria del trattore o dalle carenature precedentemente descritte, dovrà essere opportunamente salvaguardato da una protezione in lamiera di ferro dello spessore di 10 mm.

e. Pneumatici

I pneumatici devono essere di tipo "Forestale" o ad essi assimilabili, con Ply Rating (numero convenzionale di tele) compreso tra 8 e 14 o indice di carico compreso fra 115 e 132, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi compreso fra 20 e 24 pollici, e fra 132 e 152, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi fino a 38 pollici.

Le valvole di gonfiaggio dei pneumatici devono essere adeguatamente protette (ad esempio con la saldatura sul cerchione di un pezzo di tubo metallico che contenga la valvola).

Allegato A):***Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.1.b del Bando)***

Il labbro interno ed esterno di ogni cerchione dovrà essere rinforzato mediante la saldatura di un tondino di ferro di idoneo diametro (minimo 12 mm di diametro).

f. Gradini

I gradini devono essere di tipo antiscivolo; quello più basso dovrà essere di tipo mobile in modo che non opponga resistenza in caso di urto con un ostacolo.

Allegato B)**Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (punto 5.f del presente bando)**

Ai fini del presente bando sono finanziabili gli interventi per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale: Tali impianti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- per la fornitura di energia termica a servizio di nuove costruzioni, devono essere dimensionati in base alla D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. E' ammesso un aumento del 20% del dimensionamento ottenuto in base alla D. Lgs 192/2005 e s.m.i. fermo restando il limite massimo di 45 W/mc. Per i progetti o per quelle parti di essi che prevedono la fornitura di energia termica ad edifici già esistenti, il dimensionamento dell'impianto in fase preliminare potrà avvenire in base ai consumi pregressi;
- per la produzione di energia frigorifera, devono essere progettati ai sensi della L 46/90 e s.m.i., e dovranno essere alimentati dal calore prodotto dai generatori di calore di cui al punto precedente. Il generatore termico a servizio dell'impianto frigorifero non deve avere una potenza superiore a 1,7 volte la potenza del gruppo frigo stesso.
- nella progettazione degli impianti si deve tener conto di quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
- devono essere realizzati nel rispetto della normativa o dei regolamenti vigenti relativi alla progettazione, installazione e gestione degli impianti in oggetto e in particolare:
 - a) per caldaie di classe 3, abbiano rendimenti verificati in funzione del biocombustibile utilizzato, desumibili dal certificato rilasciato da ente terzo, superiori o uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-5;
 - b) per caldaie con potenza nominale superiore a 300 kWt, abbiano rendimento verificati in funzione del biocombustibile utilizzato desumibile da certificato rilasciato da ente terzo, e comunque sempre superiore a 85%;
 - c) rispettino quanto previsto nella parte V del D. LGS. 152 del 03/04/2006 relativamente ai valori minimi di emissione e per quanto riguarda la gestione delle ceneri;
 - d) rispettino quanto disposto dalla L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i.;
- abbiano le seguenti caratteristiche tecniche minime:
 - a) le caldaie devono essere dotate di sonda lambda per il controllo della regolazione dell'aria;
 - b) gli impianti con caldaie di potenza nominale superiore a 100 kWt, devono essere dotati di canne fumarie ad almeno 3 giri di fumo, interruttori di apertura porte con aspirazione automatica dei fumi in apertura, termostato di regolazione e di sicurezza, meccanismo di inondazione del sistema di alimentazione e del deposito della biomassa, controllo della temperatura della camera di combustione con controllo dell'aria immessa e/o dell'afflusso di combustibile o azionamento allarme, griglia di combustione in materiale resistente al calore, meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia, compreso contatori di calore;
 - c) le caldaie, quando tecnicamente possibile, devono essere dotate di griglia di combustione mobile;
 - d) gli impianti fino a 300 kWt, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico (accumulatori inerziali) installati e dimensionamenti nel rispetto della norma En 303/5.
 - e) per gli impianti di potenza nominale superiore, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico di capacità almeno pari a 4000 litri per potenza tra 301 e 400 kWt e di almeno 5000 litri per potenze da 401 e 500 kWt;
 - f) devono essere dotati di alimentazione automatica tramite coclea o spintori;

Allegato B)***Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (punto 5.f del presente bando)***

g) devono essere dotati di sistemi di estrazione automatica della cenere solo per i generatori a biomassa legnosa;

h) l'eventuale rete sia realizzata in materiale idoneo a garantire la minima dispersione termica (max diminuzione ammissibile: 2 °C per ogni Km di rete) e la massima durata nel tempo, e abbia una lunghezza comunque non superiore i 3 metri lineari per ogni kWt di potenza utile installata;

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGIO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGIO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONDOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			